

Nulla osta idraulico

L'istanza per il rilascio del Nulla Osta Idraulico è corredata da una relazione tecnico descrittiva, dagli elaborati progettuali e dalle relazioni tecniche necessarie alla valutazione dell'intervento, comprendenti, ove pertinenti, la relazione idraulica, la relazione geologica, la relazione idrogeologica e la relazione geotecnica. L'istanza è, altresì, corredata dagli elaborati attestanti la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico del corso d'acqua, nonché dalle verifiche volte a dimostrare l'assenza di effetti negativi sul deflusso delle portate di piena e l'assenza di fenomeni di sifonamento, erosione o instabilità delle opere arginali, oltre a ogni ulteriore elaborato eventualmente richiesto dall'Autorità idraulica.

Le verifiche idrauliche sono sviluppate assumendo una piena con tempo di ritorno non inferiore a duecento anni e devono dimostrare il mantenimento del regolare deflusso delle acque, l'assenza di esondazioni indotte, l'assenza di interferenze negative sulla falda, la salvaguardia delle opere idrauliche esistenti e il mantenimento di un adeguato franco idraulico.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità idraulica verifica la compatibilità dell'intervento con il regime idraulico del Tevere, la tutela del libero deflusso delle acque, la stabilità delle opere arginali, l'assenza di aggravio del rischio idraulico, la tutela delle infrastrutture pubbliche, la compatibilità dell'intervento con le esigenze di manutenzione delle opere idrauliche e la conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'Autorità può richiedere integrazioni documentali, modellazioni idrauliche e ogni ulteriore approfondimento ritenuto necessario ai fini della completa valutazione dell'intervento.

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità idraulica provvede al rilascio del Nulla Osta Idraulico, eventualmente corredata da prescrizioni, ovvero nega il rilascio con provvedimento motivato.

Il Nulla Osta Idraulico non sostituisce gli ulteriori pareri, autorizzazioni, permessi, concessioni o nulla osta previsti dalla normativa vigente, che restano comunque necessari ove richiesti.

¹ Allegato inserito dall'art. 2, comma 1, Capo V bis, art. 28 bis, comma 4 del Regolamento Regionale 11 agosto 2026, n. 12, pubblicato sul BURL 13 agosto 2026, n. 65.